Allegato 1 - Guida Portafogli

Istruzioni operative per il conferimento in garanzia di prestiti con garanzia pubblica COVID-19

Fino al 31 dicembre 2026, la Banca d'Italia accetta a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema i prestiti concessi alle imprese assistiti dagli schemi di garanzia pubblica SACE e Fondo PMI (c.d. prestiti assistiti da garanzia COVID-19) introdotti dal D.L. 23/2020 dell'8 aprile 2020 (cd. Decreto Liquidità). Tali prestiti sono accettati nell'ambito dello schema temporaneo relativo ai *prestiti bancari aggiuntivi* (*Additional Credit Claims,* ACC).

La garanzia deve essere rilasciata su ogni singolo prestito (sono, pertanto, escluse le garanzie rilasciate a portafogli di prestiti e le garanzie indirette).

Nel seguito, si forniscono le **indicazioni tecnico/operative** funzionali alla costituzione in garanzia dei prestiti assistiti da garanzia COVID-19.

1) I prestiti assistiti da garanzia COVID-19 devono essere conferiti all'interno dei portafogli di prestiti erogati alle imprese (*pool corporate*). I criteri di idoneità dei debitori sono gli stessi validi per i portafogli di prestiti erogati alle imprese, così come illustrati nella Guida Portafogli.

2) I campi della segnalazione relativi al debitore sono trattati con le ordinarie modalità. In particolare, qualora la controparte abbia scelto una fonte secondaria e/o addizionale da utilizzare in assenza del rating completo ICAS, deve indicare gli eventuali rating (es. IRB, ECAI o ICAS-Stat).

3) Per consentire la corretta individuazione e il trattamento dei prestiti assistiti da garanzia COVID-19, è necessario valorizzare i seguenti quattro campi della segnalazione di conferimento relativi al garante, come di seguito indicato:

a) il campo **GUARANT** deve essere compilato con GUARANT = Y;

b) nel campo **GUARID** deve essere indicato il codice della Centrale dei rischi dello Stato italiano, ossia IT000001064441;

c) il campo **GUARPSE** deve essere compilato con una delle due seguenti stringhe:

i. SXXX, dove il carattere S indica che la garanzia pubblica è stata rilasciata da SACE e XXX rappresenta la percentuale di copertura della garanzia sull'importo complessivo del finanziamento (ad esempio, un prestito COVID-19 con garanzia SACE concessa sull'80% dell'importo complessivo è segnalato come S080);

ii. FXXX, dove il carattere F indica che la garanzia pubblica è stata rilasciata dal Fondo PMI e XXX rappresenta la percentuale di copertura della garanzia sull'importo complessivo del finanziamento (ad esempio, un prestito COVID-19 con garanzia del Fondo PMI concessa sul 100% dell'importo complessivo è segnalato come F100).

d) nel campo **GUARDATE** va inserita la data del Decreto Liquidità, ossia 08042020.

Tutti gli altri campi della segnalazione relativi al garante devono essere vuoti.

4) I prestiti assistiti da garanzia COVID-19 sono valutati sulla base dei tre seguenti possibili scenari:

a) se il debitore ha un rating idoneo che ricade in un *Credit Quality Step* (CQS) migliore di o uguale a quello del garante, lo scarto di garanzia applicato è quello corrispondente al CQS in cui ricade il rating del debitore;

b) se il debitore ha un rating idoneo, che tuttavia ricade in un CQS peggiore di quello del garante, si applicano scarti di garanzia differenziati sull'importo del prestito coperto dalla garanzia e su quello escluso dalla garanzia. In particolare, alla quota del prestito coperta dalla garanzia è applicato lo scarto di garanzia previsto per il CQS in cui ricade lo Stato italiano, mentre alla quota non garantita è applicato lo scarto di garanzia previsto per il CQS in cui ricade il debitore. Lo scarto di garanzia finale, applicato all'intero valore nominale del prestito, è pari alla media ponderata degli scarti di garanzia associati al debitore e al garante.

c) se il debitore ha un rating non idoneo o non ha rating, si applicano scarti di garanzia differenziati sull'importo del prestito coperto dalla garanzia e su quello escluso dalla garanzia. In particolare, alla quota del prestito coperta dalla garanzia è applicato lo scarto di garanzia previsto per il CQS in cui ricade lo Stato italiano, mentre alla quota non garantita è applicato uno scarto di garanzia pari al 100%. Lo scarto di garanzia finale, applicato all'intero valore nominale del prestito, è pari alla media ponderata degli scarti di garanzia associati al debitore e al garante.

Esempio: per un prestito assistito da una garanzia rilasciata sull'80% del suo valore nominale da SACE (segnalato nel campo GUARPSE=S080) ed erogato ad un debitore con rating idoneo, lo scarto di garanzia applicato al valore nominale complessivo del prestito è pari a: (HAIRCUT GARANTE x 80 + HAIRCUT DEBITORE x 20)/100.

Se, invece, il debitore non ha un rating oppure il rating non è idoneo, lo scarto di garanzia applicato alla percentuale del finanziamento non coperta dalla garanzia è pari al 100%.

5) A differenza di quanto previsto in via ordinaria per i prestiti la cui idoneità è valutata sulla base del rating del garante, per il conferimento in garanzia dei prestiti assistiti da garanzia COVID-19 non è necessario il preventivo invio della documentazione relativa al contratto di garanzia per consentirne l'analisi. I prestiti assistiti da garanzia COVID-19 sono, invece, avviati ad un percorso di accettazione in garanzia automatico, basato sull'autocertificazione delle controparti circa l'idoneità e l'esistenza del prestito. La documentazione relativa ai prestiti e alle garanzie è comunque oggetto dei controlli ordinari disciplinati nelle *Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento*.